



PROTOCOLLO D'INTESA

tra

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

(in seguito denominato MI)

e

ASSOCIAZIONE DELLA CROCE ROSSA ITALIANA

ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO

(in seguito denominata CRI)

“Per la diffusione della cultura del volontariato”

VISTI

- la legge 15 marzo 1997, n. 59 recante “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle Regioni ed Enti locali per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa” e, in particolare, l’art. 21 che, sancendo l’autonomia delle istituzioni scolastiche, consente alle stesse di interagire con le autonomie locali, i settori economici e produttivi, gli enti pubblici e le associazioni del territorio, nonché di perseguire, tramite l’autonomia, la massima flessibilità e tempestività e la valorizzazione delle risorse locali;
- il d.p.r. 8 marzo 1999, n. 275, recante il Regolamento di attuazione del citato art. 21 della legge n. 59/1997, e in particolare l’art. 7, comma 8, il quale statuisce la possibilità in capo alle scuole di stipulare convenzioni con enti, istituzioni ed associazioni operanti sul territorio che intendono dare il proprio apporto alla realizzazione di specifici obiettivi;
- la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, concernente “Modifiche al titolo V della seconda parte della Costituzione” che stabilisce le forme e le condizioni particolari di autonomia degli enti territoriali e delle istituzioni scolastiche;
- il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89, concernente la Revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione;
- i decreti del Presidente della Repubblica n. 88 e n. 89 del 15 marzo 2010, recanti norme concernenti rispettivamente il riordino degli istituti tecnici e dei licei, ai sensi dell’art. 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 113;
- la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”, che all’art. 1, comma 10, recita: “Nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado sono realizzate, nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, iniziative di formazione rivolte agli studenti, per promuovere la conoscenza delle tecniche di primo soccorso, nel rispetto dell’autonomia scolastica, anche in collaborazione con il servizio di emergenza territoriale <<118>> del Servizio sanitario nazionale e con il contributo delle realtà del territorio;
- la legge 6 giugno 2016, n. 106, recante “Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell’impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale”;
- il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, recante “Revisione dei percorsi dell’istruzione professionale nel rispetto dell’articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell’istruzione e formazione professionale, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera d) della legge 13 luglio 2015, n. 107;
- il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 “Codice del Terzo settore” e, in particolare, l’art. 19, “Promozione della cultura del volontariato e il Titolo VIII “Della promozione e del sostegno degli enti del terzo settore”, Capo II (artt. 61-66) “Dei Centri di Servizio per il Volontariato”;
- la legge 20 agosto 2019, n. 92, concernente l’Introduzione dell’insegnamento scolastico dell’educazione civica;
- i principi della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, proclamata il 7 dicembre del 2000;
- le indicazioni ed orientamenti sulla partecipazione studentesca contenuti nella direttiva del 10 novembre 2006;

- il decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 4 settembre 2019, n. 774, recante le "Linee guida in merito ai percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento, ai sensi dell'art. 1, comma 785, legge 30 dicembre 2018, n. 145";
- le linee guida per l'insegnamento dell'educazione civica, istituite con decreto n.35 del 22 giugno 2020, ai sensi dell'articolo 3 della legge 20 agosto 2019, n.92;
- l'atto di Indirizzo concernente l'individuazione delle priorità politiche del Ministero dell'Istruzione per l'anno 2020, prot. n. 2 del 7 febbraio 2020;
- il protocollo d'intesa MIUR-CRI stipulato il 25/03/2013, di durata triennale, rinnovato con il protocollo d'intesa MIUR-CRI stipulato in data 11/07/2017, di durata anch'esso triennale, di cui le Parti ritengono opportuno un ulteriore rinnovo, per i risultati conseguiti a seguito delle iniziative programmate e realizzate;
- l'art. 1, comma 6, del decreto legislativo n. 178 del 28 settembre 2012, inerente la "Riorganizzazione dell'Associazione Italiana della Croce Rossa, a norma dell'art. 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183", come modificato ed integrato dalla legge n. 125/2013 di conversione del decreto legge n. 101/2013, e dalla legge n. 11/2015 di conversione del decreto legge n. 192/2014, che autorizza le PP.AA. di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001, a stipulare convenzioni prioritariamente con l'Associazione della Croce Rossa Italiana;
- il nuovo Statuto dell'Associazione della Croce Rossa Italiana n. 6653/5405 del 30/11/2019.

PREMESSO CHE

Il MI

- sostiene le autonomie scolastiche nella loro interazione con le autonomie locali, le istituzioni, gli enti pubblici, i soggetti privati e associativi del territorio, per la definizione e la realizzazione di piani formativi integrati;
- ricerca le condizioni atte a coniugare nelle Scuole, in forza dell'autonomia riconosciuta dall'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, la massima flessibilità organizzativa, l'efficacia delle azioni educative offerte in risposta ai bisogni formativi emergenti, la tempestività ed economicità degli interventi, avvalendosi dell'apporto costruttivo di tutti i soggetti protagonisti della comunità sociale di appartenenza;
- riconosce nella partecipazione studentesca il segno di una scuola moderna, capace di mettere al centro dei suoi obiettivi la valorizzazione delle inclinazioni personali di ciascuno studente e di creare, attraverso il protagonismo dei giovani, le migliori condizioni per un apprendimento efficace;
- ritiene di significativa importanza la collaborazione con tutti i soggetti educativi, a partire dalla famiglia, per promuovere nei giovani l'educazione alla salute;
- concorda sull'importanza di promuovere nelle scuole percorsi di formazione, rivolti agli studenti, per promuovere la solidarietà, la partecipazione ed il volontariato;

La CRI attraverso i Giovani Volontari

- interviene in aiuto e sostegno dei soggetti vulnerabili, in sintonia con le esigenze ed i bisogni emergenti dalla situazione reale e dalle contingenze di spazio e tempo;
- diffonde, a livello nazionale ed internazionale, i valori dell'amicizia e della leale collaborazione, incomparabile via di cooperazione fra individui contro il razzismo, il pregiudizio e la xenofobia;
- fa conoscere gli scopi e le responsabilità del Movimento di Croce Rossa;
- contribuisce a formare i cittadini attivi del domani;

- considera di fondamentale importanza il coinvolgimento del mondo della scuola all'interno dei progetti e delle iniziative realizzate;
- intende diffondere i principi fondamentali di Croce Rossa e lo spirito e la motivazione del volontariato tra i giovani;
- intende promuovere alcuni concetti fondamentali che presiedono la nostra convivenza, come previsto dalla Costituzione Italiana;
- mira a realizzare un intervento di promozione nella formazione dei giovani, al fine di sviluppare le loro capacità di azione quali protagonisti del cambiamento all'interno delle comunità, di promotori della cultura di cittadinanza attiva, di non violenza e di pace, sulla base della Strategia di Croce Rossa Italiana verso la Gioventù, approvata nel 2018, della Strategia di Croce Rossa Italiana 2018-2030, nonché della Youth Policy e della Strategia 2030 della Federazione Internazionale della Croce Rossa e Mezzaluna Rossa.

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1

(Oggetto)

Il MI e la CRI, nel rispetto dei principi di autonomia e delle scelte delle singole istituzioni scolastiche in tema di Piano triennale dell'Offerta Formativa e nel quadro delle rispettive competenze, concordano di proseguire il rapporto di collaborazione in atto, finalizzato all'elaborazione e alla messa in atto di progetti ed iniziative a favore di studenti e personale delle scuole di ogni grado del territorio nazionale per il raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- sviluppo della cultura del Primo Soccorso;
- diffusione dei valori dell'amicizia e della leale collaborazione attraverso la cultura del volontariato tra i giovani.

Art. 2

(Impegni delle Parti)

Il **MI** si impegna a:

- promuovere d'intesa con le Parti, progetti formativi sul tema del volontariato e della solidarietà;
- favorire la divulgazione, attraverso i propri canali istituzionali, delle iniziative che verranno intraprese con le Parti, nonché ad implementare l'informazione attraverso il proprio sito internet e la trasmissione della Newsletter CRI-MI;
- fornire supporto logistico per le attività di diffusione delle informazioni al territorio quali USR e ATP che, come verificato nel precedente Protocollo, costituiscono la base fondamentale per favorire la riuscita del presente Protocollo d'Intesa.

La **CRI**, nei limiti delle proprie possibilità di bilancio, si impegna a:

- predisporre un Piano dell'Offerta formativa prima di ogni anno scolastico, sulla base dei progetti realizzati tenuto conto delle conseguenti verifiche (denominato Progetto MI);
- realizzare proposte progettuali di formazione destinate a studenti e personale delle scuole di ogni grado del territorio nazionale, sui temi dello sviluppo della cultura del Primo Soccorso e del volontariato e della solidarietà attraverso un'adeguata comunicazione;
- adoperare, laddove possibile, gli strumenti della didattica a distanza;

- rivolgere le attività in presenza a piccoli gruppi di studenti in modo da garantire massima sicurezza durante la realizzazione degli incontri all'interno delle scuole, in conformità con le disposizioni legislative legate all'emergenza COVID-19;
- diffondere nelle scuole di ogni grado, interessate ai temi e progetti indicati, la cultura del primo soccorso, della preparazione e risposta ai disastri, nonché a diffondere le conoscenze sulle manovre salvavita;
- attivare la propria rete territoriale di intervento sociale;
- fornire supporto ai Comitati territoriali dell'Associazione per l'implementazione di progetti nazionali e locali rivolti alle Scuole;
- tenere informato il MI delle iniziative in atto e comunicare le opportunità in essere o da attivare, agli USR e ATP competenti, di modo da facilitare la diffusione delle informazioni nel più ampio territorio possibile;
- rivestire un ruolo di supporto agli Istituti Scolastici Superiori di secondo grado, al fine di facilitare l'organizzazione dell'attività relativa a dette specifiche tematiche prevista nel Piano triennale dell'Offerta Formativa;

Art. 3

(Comitato Paritetico)

Per la realizzazione degli obiettivi indicati nel presente Protocollo d'Intesa e, al fine di consentire la pianificazione strategica degli interventi in materia, sarà istituito un Comitato paritetico coordinato da un rappresentante del MI. Il Comitato curerà la corretta applicazione del presente Protocollo d'Intesa, individuando le modalità idonee per la più ampia diffusione delle iniziative che verranno attivate, per la realizzazione di azioni di monitoraggio delle stesse e, per l'elaborazione di eventuali nuove proposte finalizzate al perseguimento degli obiettivi di cui al presente Protocollo d'Intesa.

La partecipazione ai lavori del Comitato è a titolo gratuito e senza alcun onere per l'amministrazione.

Art. 4

(Gestione e organizzazione)

La Direzione generale per lo Studente, l'inclusione e l'orientamento scolastico (ufficio terzo) curerà la costituzione del Comitato di cui all'art. 3, nonché i profili gestionali e organizzativi, il coordinamento e la valutazione delle attività e iniziative realizzate a seguito del presente Protocollo d'Intesa.

Art. 5

(Utilizzo denominazioni)

Le Parti rimangono esclusive proprietarie delle rispettive denominazioni/marchi commerciali e marchi di servizio ed è, pertanto, fatto reciproco divieto di utilizzare in qualsiasi modo la denominazione e/o il marchio di una delle Parti, senza la preventiva autorizzazione scritta dell'altra e, in ogni caso, fatta salva la procedura di concessione del patrocinio.

Art. 6

(Durata)

Il presente Protocollo d'Intesa decorre dalla data della sua sottoscrizione ed ha durata triennale.

In ogni caso nulla è dovuto alle Parti per oneri eventualmente sostenuti in vigenza del presente Protocollo d'Intesa.

Roma,

**Ministero dell'Istruzione
Dipartimento per il Sistema
Educativo di Istruzione e
Formazione**

Il Capo Dipartimento

Marco Bruschi

**Associazione della Croce Rossa
Italiana – Organizzazione di
Volontariato**

Il Presidente

Francesco Rocca
